



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", e in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, con il quale l'Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2019, reg.ne prev. n. 1807, con il quale al Ministro On.le Vincenzo Spadafora, sono delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2020 con il quale al Dr. Giuseppe Pierro è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTA l'istanza del 27 luglio 2020 con la quale il sig. JAME ROLLAND FRANCOIS HENRI ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di "Accompagnateur Moyenne Montagne", conseguito in Francia l'8 gennaio 2019 e rilasciato dalla Direction Regionale et Departementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohesion Sociale, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna;

VALUTATO che il sig. JAME ROLLAND FRANCOIS HENRI dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane con nota del 15 agosto 2020, prot. N.2020/204 è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex legge n.6/1989.

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di “*Accompagnateur Moyenne Montagne*”, conseguito in Francia e rilasciato dalla Direction Regionale et Departementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohesion Sociale al sig. JAME ROLLAND FRANCOIS HENRI cittadino francese, nato a Embrun (Francia) il 24 ottobre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex lege n.6/1989.

Articolo 2

Il sig. JAME ROLLAND FRANCOIS HENRI è autorizzato ad esercitare sul territorio italiano la professione di Accompagnatore di media montagna, come definita a livello nazionale dal rispettivo profilo professionale, previa iscrizione all'albo degli accompagnatori di media montagna del Collegio regionale delle Guide alpine.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina, si evidenzia che l'iscrizione all'albo abilita l'Accompagnatore di media montagna all'esercizio della professione medesima con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 3 settembre 2020

Giuseppe Pierro
